



Roma, 31 dicembre 1999

CIRCOLARE N. 178/1999

OGGETTO: AUTOSTRADE - RIMBORSO PEDAGGI PER DEVIAZIONI OBBLIGATORIE - DELIBERA C.C.A.A. N.28/99 SU G.U. N.289 DEL 10.12.1999.

Com'è noto nell'estate scorsa, per esigenze di sicurezza stradale, il traffico dei mezzi pesanti è stato dirottato dalla viabilità ordinaria verso alcuni tratti autostradali.

In particolare è stato obbligatorio percorrere:

- in qualsiasi fascia oraria, il tratto dell'autostrada A12 da Collesalveti a Rosignano Marittimo nel periodo dal 20 giugno al 20 settembre (dirottamento dalle strade statali Aurelia ed Emilia);
- dalle ore 21,00 alle ore 6,00, il tratto dell'autostrada A14 da Fano a Termoli, nel periodo dal 20 luglio al 30 settembre (dirottamento dalla strada statale Adriatica).

I pedaggi relativi a quei tratti autostradali, pagati dalle imprese di autotrasporto nella misura ridotta del 40 per cento, vengono ora rimborsati dal Comitato Centrale dell'Albo tramite l'utilizzo di stanziamenti assegnati dalla legge n.40/99.

Entro il **31 gennaio 2000** le imprese interessate devono presentare domanda (in carta da bollo e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) al Comitato dell'Albo (via G.Caraci n.36 - 00157 Roma). Si segnala che il rimborso compete esclusivamente per i pedaggi pagati con riscossione differita mediante fatturazione.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.118/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N.289 DEL 10.12.1999 (fonte Guritel)

DELIBERAZIONE 25 NOVEMBRE 1999

Determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 1999 su tratte della A12 e della A14 (Deliberazione n.28/99).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Delibera:

1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.

2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo dal 20 giugno al 20 settembre 1999, dai veicoli in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alla classi 3, 4 e 5, ad esclusione degli autobus e dei caravan, sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di Collesalveti e Rosignano Marittimo, nonché effettuati tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 6.00, nel periodo dal 20 luglio al 30 settembre 1999 dai veicoli, in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.

3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla società che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.

4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché a favore delle cooperative aven-

ti i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sezione II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto Albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto Albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

5. I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2000, pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in Roma, via Giuseppe Caraci, 36, una domanda, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'Albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresì, nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una società consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attività di autotrasporto, siano anch'esse iscritte a detto Albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla Società concessionaria autostradale che emette le fatture.

Qualora una cooperativa, consorzio o società consortile abbia fra i propri associati anche imprese non iscritte all'Albo, la stessa, oltre al citato codice di identificazione assegnato al soggetto giuridico intestatario delle fatture, deve anche trasmettere, ove esistente, l'elenco dei sottocodici associati alle sole imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, ad essa aderenti, iscritte all'Albo nazionale. I richiedenti potranno, unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.

7. Nel caso in cui i pedaggi per i quali si chiede il rimborso siano stati fatturati a cooperative, consorzi e società consortili, le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare l'effettuazione dei rimborsi sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle società consortili; le predette autorizzazioni non sono richieste qualora dallo statuto della cooperativa, del consorzio o della società consortile si evinca il potere di concludere in nome proprio e per conto delle imprese associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi. Le autorizzazioni, qualora dovute, vanno trasmesse al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, unitamente alla domanda di rimborso; tali autorizzazioni sono rilasciate attraverso apposita dichiarazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata qualora accompagnata da fotocopia di un documento in corso di validità del dichiarante.

8. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differito, il rimborso è dovuto solo per i pedaggi per i quali è stato utilizzato il sistema telepass.

9. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

10. Le cooperative, i consorzi e le società consortili debbono altresì allegare alla domanda copia autenticata del proprio statuto dal quale risultino i requisiti indicati al punto 4 della presente delibera. Qualora tale documentazione sia stata già prodotta in allegato alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 1998, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato che non sono frattanto intervenute modifiche statutarie.

11. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia autenticata della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata già precedentemente allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 1998, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.

12. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico alla Società che gestisce il sistema telepass i dati necessari per il calcolo dei rimborsi da effettuare a favore di ciascuna impresa avente titolo. Tale dati verranno sottoposti a controllo della stessa società al fine di ottenere una situazione congruente per il buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.

13. Conclusa la fase di cui al precedente punto 12, la società che gestisce il sistema telepass invia al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni, un supporto magnetico contenente il rendiconto riepilogativo degli importi relativi ai transiti per i quali è prevista l'applicazione del rimborso. Il rendiconto riepilogativo degli importi relativi ai transiti per i quali è prevista l'applicazione del rimborso. Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la società consortile, alla quale è stato fatturato il pedaggio, e la società.

14. L'importo corrispondente ai minori introiti conseguenti alla erogazione dei rimborsi è corrisposto in unica soluzione dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori alla società che gestisce il sistema telepass per le tratte autostradali interessate dalla presente delibera.

15. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato centrale.

16. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il presidente: De Lipsis